

TRIBUNALE DI CUNEO, SEZ. LAV., ORDINANZA 25 GENNAIO 2011, EST. DOTT.SSA CASARINO.

"Il Giudice del Lavoro, nella causa RG xxxx, promossa da:

– Avv.ti

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale – e S.C.C.I. S.p.A. – Avv.

Pronuncia la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente sig. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. , relativa a contributi fissi gestione commercianti, eccependo la nullità o annullabilità della cartella di pagamento opposta per assenza di un necessario atto presupposto (verbale ispettivo) e contestando, nel merito, la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa (art. 1 l. 1397/1960 e successive modifiche) per essere iscritto nella gestione dell'INPS relativa ai commercianti.

E' stata sollevata d'ufficio da questo giudicante eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito.

Sul punto si osserva che la Suprema Corte, nel prendere posizione sul contrasto giurisprudenziale, creatosi in ordine all'applicabilità della previsione di cui al comma 1° ovvero al comma 3° dell'art. 444 c.p.c., ha chiarito come nel caso di obbligo contributivo gravante su un lavoratore autonomo deve trovare applicazione il disposto di cui al 1° comma della norma citata, con la conseguenza che è territorialmente competente il giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale in cui risiede l'attore: *"La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo (nella specie, lavoratore autonomo agricolo) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 86 del D. Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo comma della stessa norma (come modificato dall'art. 86 cit.), il quale, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica all'infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo un'eccezione al principio generale di cui al primo comma"* (ord. Cass. 9. I. 2004 n. 21317).

Ai fini previdenziali, infatti, il lavoratore autonomo non può essere assimilato alla figura del "datore di lavoro", ma piuttosto al lavoratore subordinato, poiché, come quest'ultimo - e ciò si evince dalla progressiva estensione normativa degli strumenti previdenziali previsti per i lavoratori subordinati anche ai lavoratori autonomi - *il lavoratore autonomo e il lavoratore parasubordinato sono esposti al bisogno ed al rischio del lavoro. Tali considerazioni relative alla ratio della norma sconsigliano quindi l'interpretazione estensiva dell'art. 444 3° co. C.p.c., che porterebbe a rendere più gravosa la tutela previdenziale del lavoratore autonomo, non essendo affatto la sua situazione assimilabile a quella di un "datore di lavoro".*

In base a tale condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, in forza sia dell'interpretazione letterale del dato normativo che di considerazioni di ordine logico-sistematico, l'art. 444 3° co. C.p.c. deve trovare applicazione per i soli "datori di lavoro" tenuti al pagamento dei contributi previdenziali od assistenziali e non invece per i lavoratori subordinati, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori parasubordinati.

Vertendo la presente causa sull'esistenza o meno dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di propri contributi in quanto lavoratore autonomo-commerciante, ed essendo pacifico che il ricorrente risiede in Cherasco, luogo ricompreso nella circoscrizione del Tribunale di Alba, quest'ultimo deve ritenersi competente a giudicare della presente controversia.

La causa dovrà pertanto essere riassunta davanti al Tribunale di Alba, ai sensi dell'art. 428 C.p.c., entro il termine perentorio di giorni trenta.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 279 co. 1 c.p.c., come novellato dall'art. 46 co. 9 lett. a) l. 18.6.2009 n. 69, è reso nella forma dell'ordinanza. Con riferimento alle spese di giudizio, in via generale occorre osservare che la novella del codice di procedura civile introdotta con la l. 69/09, secondo cui il giudice, quando pronuncia sulla competenza, provvede (non più con sentenza ma) con ordinanza, ha altresì espunto il periodo dell'art. 91 ove era previsto che, quando il giudice pronuncia una sentenza con la quale regola la competenza, deve provvedere anche sulle spese processuali. Ciò nonostante, ritiene questo giudicante che nel provvedimento declaratorio dell'incompetenza occorra comunque provvedere sulle spese di giudizio, essendo la forma del provvedimento con il quale si chiude il procedimento irrilevante ai

fini della decisione sulle spese (v. Casso civ. sez. III 20.10.2006 n. 22541 e Corte Cost. 14.11.2007 n. 379, secondo la quale nel sistema esiste un "principio generale" in base al quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve provvedere anche sulle spese); si aggiunga inoltre che la norma, nella precedente formulazione, era anche superflua, considerato che, dovendosi decidere la questione della competenza con una sentenza, era inevitabile che il giudice dovesse provvedere anche sulle spese; infine, questa interpretazione è più aderente alla "*ratio legis*" della novella, di razionalizzazione, semplificazione e velocizzazione del processo civile, poiché, in caso contrario, si imporrebbe la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente, magari unicamente per la regolamentazione delle spese (si pensi ad un caso in cui un ricorrente, viste le difese nel merito della controparte, dopo la pronuncia di incompetenza, decida di non proseguire il giudizio).

Tanto premesso con riferimento alla ricostruzione sistematica della regolamentazione delle spese di giudizio alla luce della normativa vigente, si ritiene tuttavia che nel caso di specie, considerato il rilievo officioso dell'incompetenza, e l'indicazione, nella cartella esattoriale, "INPS-sede di Cuneo", le spese possano essere integralmente compensate.

P.Q.M.

- dichiara la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Alba, in funzione di giudice del lavoro;
- indica il termine perentorio di giorni trenta per la riassunzione davanti al giudice competente;
- compensa le spese.

Cuneo, 25.1.2011.

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Silvia Casarino